



REGIONE TOSCANA

**Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 103 del 09 novembre 2020**

*Oggetto:*

Emergenza COVID-19. Rimodulazione modalità gestione accoglienza cittadini provenienti dall'estero e dei viaggiatori. Revoca Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 73/2020, 75/2020 e 80/2020.

*Dipartimento Proponente:* DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

*Struttura Proponente:* **DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE**

*Pubblicità / Pubblicazione:* **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

*ALLEGATI N°0*

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 63/2020;

Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per

contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19);

Visto il DPCM 17 maggio 2020, mediante il quale sono state adottate disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il DPCM 11 giugno 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 17/05/2020, sono efficaci fino al 14 luglio 2020;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che proroga sino al 15/10/2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge n.83 del 30 luglio 2020, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124, con il quale lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al 15 ottobre 2020 ed è stata disposta la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020,delle disposizioni dei decreti legge n.19 e n. 33 del 2020 e delle disposizioni del D.P.C.M. 14 luglio 2020;

Vista la Delibera del consiglio dei ministri 7 ottobre 2020 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il DL 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

Visto il DPCM 3 novembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 73 del 16 luglio 2020 "Modalità di accoglienza per cittadini provenienti con voli da aree extra Schengen presso gli aeroporti di Pisa e Firenze";

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 28 luglio 2020 "Modalità di accoglienza per cittadini provenienti con pullman di autolinee da aree extra Schengen";

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 25 agosto 2020 "Disposizioni in materia di test molecolari (tamponi) e alti flussi di mobilità dei viaggiatori";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 937 del 20 luglio 2020 avente per oggetto "Emergenza COVID-19. Approvazione Linee di indirizzo per l'individuazione, accesso e gestione degli alberghi sanitari e Linee di indirizzo per la gestione dei casi sospetti e confermati di COVID-19 e dei contatti stretti in strutture ricettive nel territorio della Toscana;

Ritenuto che il contesto epidemiologico della pandemia, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto che l'evoluzione della pandemia e la variazione delle esigenze di controllo della popolazione italiana e straniera derivante dai flussi in ingresso ed uscita dal territorio regionale emerse nel periodo estivo, rendano opportuna la revoca delle disposizioni inerenti all'offerta di somministrazione di test molecolari e sierologici alla popolazione in viaggio;

Considerato che gli articoli 6, 7 e 8 del DPCM 3 novembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19») dispongono, in particolare, in merito agli obblighi a sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso del territorio nazionale dall'estero;

Ritenuto, pertanto, di confermare le modalità di registrazione on-line ([https://www.prevenzionecollettiva.toscana.it/welcome/pages/segnalazione\\_estero.html](https://www.prevenzionecollettiva.toscana.it/welcome/pages/segnalazione_estero.html)) attraverso il Sistema Informativo Sanitario per la Prevenzione Collettiva (SISPC) per comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di Prevenzione della competente Azienda sanitaria dei soggetti che entrano in Italia, anche se asintomatici, per sottoporsi a sorveglianza sanitaria e quarantena, ove previsto dalla vigente normativa;

Ritenuto di confermare gli indirizzi per la gestione dei casi sospetti e confermati di COVID-19 e dei contatti stretti in strutture ricettive nel territorio della Toscana, con particolare riferimento alla possibilità di isolamento presso alberghi sanitari per i soggetti positivi nonché per eventuali contatti stretti, di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta Regionale n. 937 del 20 luglio 2020 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell'adozione di misure di contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l.833/1978 e 117 del d.lgs n. 112/1998;

ORDINA

Ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1- sono revocate le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale:

- n. 73 del 16 luglio 2020 “Modalità di accoglienza per cittadini provenienti con voli da aree extra Schengen presso gli aeroporti di Pisa e Firenze”;
- n. 75 del 28 luglio 2020 “Modalità di accoglienza per cittadini provenienti con pullman di autolinee da aree extra Schengen”;
- n. 80 del 25 agosto 2020 “Disposizioni in materia di test molecolari (tamponi) e alti flussi di mobilità dei viaggiatori”;

2- di confermare le modalità di registrazione on-line ([https://www.prevenzionecollettiva.toscana.it/welcome/pages/segnalazione\\_estero.html](https://www.prevenzionecollettiva.toscana.it/welcome/pages/segnalazione_estero.html))

attraverso il Sistema Informativo Sanitario per la Prevenzione Collettiva (SISPC) per comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di Prevenzione della competente Azienda sanitaria dei soggetti che entrano in Italia, anche se asintomatici, per sottoporsi a sorveglianza sanitaria e quarantena, ove previsto dalla vigente normativa.

3-di confermare gli indirizzi per la gestione dei casi sospetti e confermati di COVID-19 e dei contatti stretti in strutture ricettive nel territorio della Toscana, con particolare riferimento alla possibilità di isolamento presso alberghi sanitari per i soggetti positivi nonché per eventuali contatti stretti, di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta Regionale n. 937 del 20 luglio 2020 e successive modifiche ed integrazioni;

#### DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione per tutta la durata del periodo di emergenza fatta salva l'approvazione di sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- ai Prefetti della Toscana
- alle Aziende ed Enti del SSR;
- ad ANCI.

I dati personali inerenti alle misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art.14 del D.L. 14/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente